

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 713

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORASSUT, FORNARO, ORLANDO, SPERANZA,  
ROSATO, ZINGARETTI**

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo  
Matteotti

*Presentata il 13 dicembre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 2024 ricor-  
rerà il centesimo anniversario del rapi-  
mento e dell'omicidio di Giacomo Matte-  
otti, il deputato socialista vittima della vio-  
lenza fascista. Non fu il primo, non sarà  
l'ultimo parlamentare — prima di lui Giu-  
seppe di Vagno, dopo di lui Giovanni Amen-  
dola — ad essere ucciso dallo squadristo  
per aver difeso la sorte degli « ultimi » e la  
libertà senza altri aggettivi, eppure risale  
proprio alla sua morte la trasformazione  
definitiva del regime, già illiberale, in au-  
tentica dittatura, dopo lunghi mesi di dif-  
ficoltà in cui il governo Mussolini si era  
dibattuto. Il rapimento e l'omicidio furono  
commessi il 10 giugno 1924, il 27 giugno le  
opposizioni si riunirono fuori dal Parla-  
mento in attesa che si conoscesse la verità  
sul destino di Matteotti — dando luogo alla  
cosiddetta secessione dell'Aventino —, il 16

agosto il cadavere del deputato fu rinve-  
nuto non lontano dalla capitale, il 3 gen-  
naio 1925 Mussolini dichiarò chiusa, con  
un discorso a Montecitorio, la questione  
Matteotti e dispose la fine della libertà di  
stampa e l'emarginazione delle opposizioni.  
L'Italia si incamminava lungo la china del  
ventennio. È indubbio che Giacomo Mat-  
teotti abbia interpretato i sentimenti più  
alti dell'Italia che non intendeva piegarsi  
alla dittatura nascente. Ricordarlo a cento  
anni dalla scomparsa, più che un omaggio  
alla sua scelta di vita, rappresenta un mo-  
nito a difendere libertà e democrazia sem-  
pre e comunque. Studiarne l'opera e il  
pensiero e calarsi nell'incessante azione  
politica intrapresa tra il 1919 e il 1924 —  
come si prevede all'articolo 1 della presente  
proposta di legge — per mettere in guardia  
la società civile e il Parlamento sui rischi

corsi dal Paese costituiscono la strada maestra per valorizzarne la conoscenza in ambito italiano e internazionale. Tanto si deve a uno dei padri della Repubblica. A tal fine (articolo 2) si intendono sostenere tutte quelle azioni — convegni, iniziative didattiche e formative, digitalizzazione archivistica, eventi — tese a promuoverne la figura di Matteotti a partire dai luoghi che lo videro protagonista. I progetti verranno selezionati da una commissione giudicatrice

di alto profilo attraverso appositi bandi (articolo 3). Alla Casa Museo sita in Fratta Polesine verrà assegnata una particolare dotazione economica, oltre che per la promozione di eventi, anche per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo (articolo 4). Quanto alle risorse finanziarie — di cui gli articoli 5 e 6 — è previsto un impegno di spesa distribuito nel triennio 2022-2024.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

## Art. 2.

*(Iniziativa)*

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

*a)* il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali e iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

*b)* la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi a oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue

attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma.

### Art. 3.

#### *(Selezione delle iniziative)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della cultura, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

### Art. 4.

#### *(Misure per la Casa Museo Matteotti)*

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attri-

buito un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

2. I soggetti privati che devolvono alla Casa Museo di cui al comma 1 contributi finanziari, opere o altro materiale legati alle finalità della presente legge beneficiano di misure di defiscalizzazione in rapporto al valore delle donazioni. Le modalità e l'entità di tali benefici sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.

#### Art. 5.

##### *(Risorse finanziarie)*

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo. Le donazioni e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale.

#### Art. 6.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, per gli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0015920\*